

## IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO

### “Denominazione dei prodotti tessili e relativa etichettatura”

**Maggio '11:** il Parlamento Europeo approva le nuove regole sulle etichettature dei prodotti tessili . Si tratta di un Regolamento che non deve essere recepito dagli Stati Membri ma solo formalmente sottoscritto. Le aziende avranno tempo due anni e mezzo a partire dalla data di pubblicazione in G.U. Europea per adeguarsi ai nuovi requisiti.



**Le principali novità**  
**Le esenzioni di responsabilità**  
**I tempi da rispettare**

## LE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE

### 1. Pelli e pellicce nei prodotti tessili

La modifica più significativa introdotta dal nuovo impianto legislativo riguarda l'obbligo di informare il consumatore circa la presenza di componenti di origine animale: **“parti non tessili di origine animale”** è la dicitura che dovrà essere obbligatoriamente riportata in etichetta di quei capi di abbigliamento che utilizzino qualsiasi tipo di materiale di origine animale.



Il regolamento consentirà ai consumatori europei di distinguere, in particolare, tra una pelliccia naturale ed una sintetica e quindi non acquistare, inavvertitamente, abiti contenenti parti animali, con particolare beneficio di chi soffre di allergie.

**Riassumendo, quindi, qualunque utilizzo di materiali derivati da parti animali dovrà essere chiaramente indicato sulle etichette dei prodotti tessili.**

### 2. Il Made in

Nonostante le pressioni del Parlamento che chiedeva l'obbligatorietà dell'etichettatura d'origine sui prodotti tessili importati da paesi terzi, la proposta, molto controversa per alcuni Stati membri, è stata respinta dal Consiglio. I governi nazionali hanno avanzato la proposta di chiedere alla Commissione di presentare uno studio, da eseguirsi entro il 30 settembre 2013, sulla fattibilità di un sistema di etichettatura d'origine, al fine di diffondere ai consumatori informazioni accurate sul paese di origine e informazioni supplementari per assicurare la completa tracciabilità del prodotto tessile.



**Di fatto quindi le regole sul Made in restano per ora invariate.**

### 3. Materia allo studio – novità all'orizzonte

Oltre al sistema di etichettatura d'origine sono allo studio nuovi requisiti di etichettatura e nuove tecnologie, secondo cui si dovrebbero stilare un sistema uniforme di etichettatura della **taglia** per gli indumenti, che sia valido su scala europea (al momento facoltativo), e di introdurre un'indicazione per le sostanze **allergeniche** (a tal proposito verrà consegnato, sempre entro il 30/09/2013, uno studio di fattibilità sulla possibile connessione fra le reazioni allergiche e le sostanze chimiche usate nei tessuti, come i coloranti, i biocidi o le nano-particelle).

Il Parlamento ha infine evidenziato la necessità di valutare per il futuro l'utilizzo di nuove tecnologie per garantire la **tracciabilità** dei tessuti, come i micro-chip o le frequenze radio, al posto delle tradizionali etichette.

### LE ESENZIONI DI RESPONSABILITA'

Le regole introdotte dal nuovo regolamento sono da applicarsi a tutti i prodotti tessili ad eccezione dei capi di abbigliamento creati su misura da sarti indipendenti.



### LE PROSSIME TAPPE

A partire dalla data di pubblicazione in G.U. Europea le aziende avranno tempo **due anni e mezzo** per adeguarsi completamente ai nuovi requisiti.

Per aggiornamenti consultare il sito del diritto dell'Unione Europea <http://eur-lex.europa.eu>